

Circolare Notiziario n. 2/2022

STUDIO BARZAZI
Via O. Galante n.25
Tel. 049/773206

28 febbraio 2022

ISSN 2465-3543

SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



- ♦ [Limite di € 2 milioni per compensazione orizzontale](#) Pag. 2
- ♦ [Compensazione orizzontale del credito Iva](#) Pag. 3
- ♦ [Compensazione di crediti tributari \(non Iva\) oltre € 5.000,00](#) Pag. 4
- ♦ [Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali](#) Pag. 5
- ♦ [Decreto Milleproroghe](#) Pag. 6
- ♦ [Scadenze fiscali 2022](#) Pag. 7
- ♦ [Versamento tassa annuale libri sociali 2022](#) Pag. 9
- ♦ [Esenzioni Imu per un immobile dei coniugi](#) Pag. 10
- ♦ [Bonus attività del commercio colpite da pandemia](#) Pag. 11
- ♦ [Nuove agevolazioni per settori in difficoltà](#) Pag. 12



♦ [Principali adempimenti mese di marzo 2022](#)

Pag. 13



[In evidenza](#)

ADEGUAMENTO DEL PREZZARIO PER ASSEVERAZIONI

- Il 14.02.2022 è stato firmato il decreto che fissa i nuovi massimali unitari in tema di asseverazioni di congruità dei prezzi, relativi ai lavori di efficientamento energetico degli edifici.
- Si tratta di un elenco di 40 voci (tra le quali: il cappotto termico, le caldaie, gli infissi, le schermature solari, ma anche impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica) che saranno applicabili sia al superbonus 110% sia, in caso di cessione del credito e sconto in fattura, ai bonus "minori" (come l'ecobonus e il bonus ristrutturazioni al 50%).
- Si segnala che è venuta meno l'ipotesi di onnicomprensività dei massimali che avrebbe potuto causare il depotenziamento del superbonus. In sostanza, sono stati esclusi dai massimali: l'Iva, gli oneri professionali e i costi di posa in opera, che non rientrano nei tetti.



Limite di € 2 milioni per compensazione orizzontale

L'art. 1, c. 72 L. 234/2021 ha reso definitivo l'aumento a **€ 2 milioni** del limite di compensazione orizzontale (art. 34, c. 1, 1° periodo della L. 23.12.2000, n. 388) previsto per il solo 2021 dal D.L. 73/2021. **Si tratta delle compensazioni orizzontali dei crediti fiscali mediante modello F24 ovvero di richiesta di rimborso in modalità semplificata.**

L'incremento della misura ha lo scopo di aumentare la liquidità delle imprese, favorendo, in tal modo, lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi mediante l'istituto della compensazione nel modello F24.

TIPOLOGIA DI COMPENSAZIONI	Compensazione verticale	- Una prima forma di compensazione nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente è stata prevista con riferimento a debiti e crediti riguardanti la medesima imposta e con precisi limiti temporali: si tratta della cd. compensazione verticale (detta anche "interna"), disciplinata dall'art. 11 Tuir per le imposte dirette e dall'art. 30 D.P.R. 633/1972 per l'Iva. - Con la compensazione verticale si riporta un credito a un periodo successivo, al fine di ridurre un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo.
	Compensazione orizzontale	I contribuenti possono eseguire i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, utilizzando in compensazione "orizzontale" nel modello di versamento F24 i crediti dello stesso periodo, maturati nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, fino ad ammontare annuo non superiore € 2 milioni (limite previsto dall'art. 34, c. 1 L. 23.12.2000, n. 388). - Il limite da € 700.000 è stato innalzato a € 1 milione per il 2020 dal D.L. 34/2020, a € 2 milioni per il solo 2021 dal D.L. 73/2021; dal 2022 il limite di € 2 milioni è stato reso definitivo (a regime) dalla L. 234/2021. - Il limite di € 2 milioni "assorbe", quindi, il limite di € 1 milione previsto per i contratti di subappalto.
COMPENSAZIONE ORIZZONTALE AI FINI IMPOSTE DIRETTE E IVA		- L'aumento del limite incide sull'ammontare della soglia massima annua di compensazione. Il plafond vale per anno di presentazione del modello F24 e non per anno di formazione del credito e opera cumulativamente per tutti i crediti d'imposta. - I crediti non utilizzati nel periodo sono rigenerati in dichiarazione.
		È necessario rispettare i vincoli, nonché le formalità previste dalla vigente normativa al fine di potersi validamente avvalere dell'istituto della compensazione. - Si deve presentare preventivamente, quindi, la dichiarazione in caso di crediti relativi a imposte sui redditi, Iva e Irap, di ammontare annuo superiore a € 5.000, essendo necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono gli stessi crediti e l'apposizione del visto di conformità ovvero la sottoscrizione dei soggetti cui è demandato il controllo contabile. Sia il visto di conformità sia l'attestazione sono una dichiarazione di un professionista che attesta la corrispondenza del credito alle scritture contabili. La differenza tra i due documenti sta nel soggetto che le rilascia: il visto di conformità è rilasciato da un professionista (commercialista, consulente del lavoro, revisore contabile, ecc.), mentre l'attestazione è rilasciata soltanto dai soggetti a cui è demandato il controllo contabile (ad esempio, revisori). Sotto il profilo procedurale, per le partite Iva è necessario pagare il modello F24 che espone la compensazione mediante le procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, senza possibilità di utilizzare i normali canali bancari (art. 3, c. 2 D.L. 124/2019). - La compensazione orizzontale può essere effettuata: - dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a € 5.000; ovvero - dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui lo stesso emerge, munita di visto di conformità ovvero sottoscrizione, per importi superiori a € 5.000.



Compensazione orizzontale del credito Iva

Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le **compensazioni orizzontali**, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, **per importi superiori a € 5.000,00 annui**, possono essere effettuate **dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. È inoltre disposto l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito compensato. In merito al **rimborso del credito Iva**, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le **start up innovative** vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che con riferimento ai crediti Iva di importo non superiore a € 50.000 annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), vi è l'esonero dall'applicazione del visto di conformità [art. 9-bis, c. 11, lett. b) D.L. 50/2017].

Si ricorda che il Decreto Rilancio aveva innalzato il limite massimo utilizzabile in compensazione "orizzontale" nel modello F24 portandolo da € 700.000 a un milione di euro per il 2020. Successivamente, per il solo 2021, il Decreto Sostegni bis aveva ulteriormente incrementato l'ammontare del credito compensabile fino alla soglia di 2 milioni di euro; ora confermato a regime dalla legge di Bilancio 2022.

COMPENSAZIONE
DEL
CREDITO
IVA

- Annuale
- Infrannuale

Importi annui fino a € 5.000,00	La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva². <table><tr><td>Esempi</td><td> • Il credito Iva 2021 può essere compensato dal 1.01.2022. • Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2022 può essere compensato dal 2.05.2022 (in quanto il 30.04 cade di sabato) (termine di presentazione del mod. Iva TR). </td></tr></table>	Esempi	• Il credito Iva 2021 può essere compensato dal 1.01.2022. • Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2022 può essere compensato dal 2.05.2022 (in quanto il 30.04 cade di sabato) (termine di presentazione del mod. Iva TR).
Esempi	• Il credito Iva 2021 può essere compensato dal 1.01.2022. • Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2022 può essere compensato dal 2.05.2022 (in quanto il 30.04 cade di sabato) (termine di presentazione del mod. Iva TR).		
Importi annui superiori a € 5.000,00 ¹	La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. <table><tr><td>Esempi</td><td>Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2022 è compensabile dal 12.05.2022 (con presentazione del mod. Iva TR il 2.05.2022).</td></tr></table> È richiesta l'apposizione del visto di conformità, relativamente alla dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.	Esempi	Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2022 è compensabile dal 12.05.2022 (con presentazione del mod. Iva TR il 2.05.2022).
Esempi	Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2022 è compensabile dal 12.05.2022 (con presentazione del mod. Iva TR il 2.05.2022).		
Modalità	Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva.		

Note

- Per le **società non operative**, comprese le società che dichiarano perdite fiscali per 5 periodi d'imposta consecutivi, o che sono in perdita per 4 periodi e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel 5° periodo, l'art. 30, c. 4 L. 724/1994 prevede il **divieto di compensare il credito** che emerge dalla dichiarazione relativa all'anno in cui la società è qualificata come di comodo.
 - L'importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24, ovvero rimborsabili, con procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a **€ 2.000.000**.
- ⁽¹⁾ Elevato a **€ 50.000** per le start up innovative [art. 10, c. 1, lett. a), n. 7-bis D.L. 78/2009], durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
- ⁽²⁾ Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione **dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge**.



Compensazione di crediti tributari (non Iva) oltre € 5.000,00

L'art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis Codice Civile), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall'Iva l'obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo. La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha stabilito che, a regime, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a € 2 milioni. Si ricorda che il Decreto Rilancio aveva innalzato il limite massimo utilizzabile in compensazione "orizzontale" nel modello F24 portandolo da € 700.000 a un milione per il 2020. Successivamente, per il solo 2021, il Decreto Sostegni bis aveva ulteriormente incrementato l'ammontare del credito compensabile fino alla soglia dei € 2 milioni, confermato a regime.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI	Oggetto ¹	• Crediti relativi a: - imposte sui redditi; - addizionali alle imposte sui redditi; - ritenute alla fonte; - imposte sostitutive delle imposte sul reddito; - Irap.	Per importi superiori a € 5.000 annui
		↓	
		Utilizzo in compensazione orizzontale.	
	Obbligo	Richiedere l'apposizione del visto di conformità , relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.	
		<i>In alternativa</i> Richiedere la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile , attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.	Relativamente alle so- cietà di capitali per le quali è esercitato il con- trollo contabile di cui all'art. 2409-bis C.C.
LIMITE ALLE COMPENSAZIONI	Orizzontale	Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € 2.000.000 .	
	Verticale	La compensazione tra tributi della medesima specie non soggiace a limiti di importo nè al visto di conformità.	
PRESENTAZIONE PREVENTIVA DELLA DICHIARAZIONE	La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.		
	Non sono inclusi i crediti relativi alle ritenute alla fonte; pertanto, i crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta restano esclusi dall'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la loro fruizione.		
Tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate .			

Nota¹

Sono esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa.



Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali

L'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il **divieto** di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in **compensazione nel modello F24** in presenza di **imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00**, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni **orizzontali**.

Con D.M. 10.02.2011 è stato emanato il provvedimento attuativo, che consente il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il **codice tributo RUOL**, da utilizzare nel modello **F24 Accise**, indicando la Provincia dell'ambito di competenza dell'Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare.

Si ricorda che l'art. 1, c. 99 L. 205/2017 ha introdotto un controllo dell'utilizzo del credito in compensazione nelle ipotesi di presenza di profili di rischio.

LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI	Diritti iscritti a ruolo	Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00 .	Per le quali sia scaduto il termine di pagamento .
	Vincolo	Il contribuente deve pagare, preventivamente, l'intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori.	Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.
	Crediti erariali interessati	- Il divieto di compensazione opera in merito a: - imposte dirette (Irpef, Ires); - Irap; - addizionali alle imposte dirette; - Iva; - altre imposte indirette (es.: imposta di registro).	
	Compensazione orizzontale	Il divieto riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.	
IMPORTO LIMITE DI € 1.500,00	Limite di € 1.500,00	Il limite è costituito dall'ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, compresi anche i relativi accessori.	In essere al momento del versamento.
	Più cartelle	Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell'effettuazione del versamento.	
	Pagamento parziale	In caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione , occorrerà fare riferimento all'ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24.	
	Sanzione per inosservanza del divieto	In presenza di debito erariale scaduto di importo superiore a € 1.500,00 , al contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali si applica la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.	Fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.





Decreto Milleproroghe

Si segnalano le principali misure contenute nel decreto Milleproroghe, convertito in legge, con riguardo alle norme in materia fiscale e finanziaria.

PIANI DI DILAZIONE CARICHI	Sono riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8.03.2020 o del 21.02.2020 (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. Zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVID-19), sia intervenuta la decadenza dal beneficio, consentendo di presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1.01.2022 e fino al 30.04.2022.
ASSEMBLEE ON LINE	È estesa l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.a. e delle s.r.l. alle assemblee che si svolgeranno entro il 31.07.2022.
ANTIRICICLAGGIO	È modificata la disciplina antiriciclaggio, con l'identificazione di una nuova fattispecie al ricorrere della quale l'obbligo di adeguata verifica si considera assolto e con il rafforzamento della tutela del segnalante di operazioni sospette.
DURATA FONDI IMMOBILIARI	È spostato al 31.12.2022 il termine entro il quale i gestori di fondi immobiliari quotati possono prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo, contestualmente estendendo tale durata al 31.12.2023, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.
STERILIZZAZIONE PERDITE	È ampliata alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2021 la disciplina di "sterilizzazione" prevista in origine dal D.L. 23/2020.
LOCAZIONI A P.A.	Sono prorogate all'anno 2022 le norme che escludono i canoni delle locazioni passive stipulate da pubbliche amministrazioni dall'adeguamento alle variazioni degli indici ISTAT.
SANZIONI CERTIFICAZIONI UNICHE	È esclusa l'applicazione di sanzioni, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, a specifiche condizioni.
AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"	È prorogata al 31.03.2022 la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all'acquisto o al riacquisto della "prima casa".
FORMAZIONE REVISORI	È fissando il termine a decorrere dal quale può essere accertato il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali.
SOSPENSIONE AMMORTAMENTO	È estesa a tutti i soggetti la possibilità di beneficiare della facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni per il 2021.
PROROGA VERSAMENTI	Sono prorogati i termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all'Iva, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati.
SOGLIA DEL CONTANTE	È stabilito che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi torna ad essere pari a € 2.000,00 fino al 31.12.2022, per ridursi a € 1.000,00 a decorrere dal 1.01.2023.
DETRAZIONE IVA NELLE PROCEDURE	È precisata la decorrenza delle norme del decreto Sostegni-bis che, per le procedure concorsuali, hanno ripristinato la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione Iva da mancato pagamento già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa.
CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI	Sono estesi i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla legge di Bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30.12.2022 a specifiche condizioni.
VISTO E ATTESTAZIONE	Sono escluse le spese sostenute dal 12.11.2021 fino al 31.12.2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a € 10.000,00, dall'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese.
BONUS CUOCHI	È prorogando il termine per avvalersi dell'agevolazione fiscale prevista a favore dei cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
VERSAMENTO IRAP SOSPESA	È posticipato al 30.06.2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata e sospesa ai sensi dell'art. 24 D.L. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
BONUS IMPIANTI A BIOGAS	Sono prorogati, dal 2021 al 2022, gli incentivi - previsti dalla L. 145/2018 - per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti.



Scadenze fiscali 2022

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti.

	Periodo di riferimento		Scadenza	Proroga	Spunta
Versamento mensile IVA, ritenute, contributi	Gennaio 2022		16.02.2022		☒
	Febbraio 2022		16.03.2022		☐
	Marzo 2022		19.04.2022		☐
	Aprile 2022		16.05.2022		☐
	Maggio 2022		16.06.2022		☐
	Giugno 2022		18.07.2022		☐
	Luglio 2022		22.08.2022		☐
	Agosto 2022		16.09.2022		☐
	Settembre 2022		17.10.2022		☐
	Ottobre 2022		16.11.2022		☐
	Novembre 2022		16.12.2022		☐
	Dicembre 2022		16.01.2023		☐
Versamento trimestrale IVA, contributi fissi Inps artigiani e commercianti	1° trimestre 2022		16.05.2022		☐
	2° trimestre 2022		22.08.2022		☐
	3° trimestre 2022		16.11.2022		☐
	4° trimestre 2022		16.02.2023		☐
	Iva solo soggetti trimestrali speciali				
Richiesta di rimborso-compensazione IVA infrannuale – Mod. TR	1° trimestre 2022		2.02.2022		☐
	2° trimestre 2022		22.08.2022		☐
	3° trimestre 2022		31.10.2022		☐
Elenchi Intrastat	Gennaio 2022		25.02.2022		☒
	Febbraio 2022		25.03.2022		☐
	Marzo 2022	1° trimestre 2022	26.04.2022		☐
	Aprile 2022		25.05.2022		☐
	Maggio 2022		27.06.2022		☐
	Giugno 2022	2° trimestre 2022	25.07.2022		☐
	Luglio 2022		25.08.2022		☐
	Agosto 2022		26.09.2022		☐
	Settembre 2022	3° trimestre 2022	25.10.2022		☐
	Ottobre 2022		25.11.2022		☐
	Novembre 2022		27.12.2022		☐
	Dicembre 2022		4° trimestre 2022	25.01.2023	
Esterometro e comunicazione liquidazioni Iva	Esterometro 2022	Gennaio 2022	2.05.2022		☐
		Febbraio 2022			☐
		Marzo 2022			☐
		Aprile 2022	22.08.2022		☐
		Maggio 2022			☐
		Giugno 2022			☐
	Comunicazione liquidazioni Iva 2022	1° trimestre 2022	31.05.2022		☐
		2° trimestre 2022	16.09.2022		☐
		3° trimestre 2022	30.11.2022		☐
		4° trimestre 2022	28.02.2023		☐
	OSS	4° trimestre 2021	31.02.2022		☐
		1° trimestre 2022	30.04.2022		☐
		2° trimestre 2022	1.08.2022		☐
		3° trimestre 2022	31.10.2022		☐
	IOSS	Dicembre 2021	31.01.2022		☐
		Gennaio 2022	28.02.2022		☐
		Febbraio 2022	31.03.2022		☐
		Marzo 2022	30.04.2022		☐
		Aprile 2022	31.05.2022		☐
		Maggio 2022	30.06.2022		☐
		Giugno 2022	1.08.2022		☐
		Luglio 2022	31.08.2022		☐
		Agosto 2022	30.09.2022		☐
		Settembre 2022	31.10.2022		☐
		Ottobre 2022	30.11.2022		☐
		Novembre 2022	31.12.2022		☐

Circolare Notiziario n. 2/2022

28 febbraio 2022

Scadenze fiscali 2022 (segue)

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta
Comunicazioni spese sistema tessera sanitaria	Farmacie/parafarmacie/ strutture sanitarie pubbliche-private/medici/odontoiatri/psicologi/ostetriche/infermieri/optici/tecnici di radiologia medica, per l'anno 2021	8.02.2022		☐
	Spese veterinarie	16.03.2021		☐
	Spese 1° semestre 2022	30.09.2022		☐
	Spese 2° semestre 2022	31.03.2023		☐
	Invio telematico CU/2022	16.03.2022		☒
Presentazione dichiarazioni annuali	Invio telematico Mod. Iva/2022	2.05.2022		☐
	Invio telematico Mod. 730/2022	30.09.2022		☐
	Invio telematico Mod. 770/2022	31.10.2022		☐
	Invio telematico Mod. Redditi e Irap	30.11.2022		☐
	Invio telematico Mod. Redditi e Irap	30.11.2022		☐
Versamenti relativi a Redditi - Irap - Iva	Saldo annuale Iva 2021	16.03.2022	È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese.	☐
	• Saldo 2021 e 1° acconto 2022 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive	30.06.2022 - oppure - 22.08.2022 + magg. 0,40%		☐
	• Diritto C.C.I.A.A.			☐
	2° acconto 2022 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva	30.11.2022		☐
	Versamento acconto Iva 2022	27.12.2022		☐
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR	Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2021)	16.02.2022		☒
	Versamento acconto imposta sostitutiva 2022 rivalutazione TFR	16.12.2022		☐
Altri adempimenti	Bonus pubblicità - Dichiaraz. sostit. investimenti 2021	10.02.2022		☐
	Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari)	28.02.2022		☐
	Versamento tassa annuale libri sociali	16.03.2022		☐
	Bonus pubblicità 2022 - prenotazione spese	31.03.2022		☐
	Opzione cessione credito/sconto in fattura spese 2021	7.04.2022		☐
	Versamento 2°/3° rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2021 e al 1.01.2020	30.06.2022		☐
	Versamento 2° rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.07.2020	15.11.2022		☐
Imposta di bollo su documenti informatici	Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche	2.05.2022		☐
	Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche	1° trimestre 2022		☐
		Se imposta 1° trimestre è inferiore € 250	30.09.2022	☐
		2° trimestre 2022	30.09.2022	☐
		Se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 250	30.11.2022	☐
		3° trimestre 2022	30.11.2022	☐
		4° trimestre 2022	28.02.2023	☐
IMU	Versamento acconto 2022	16.06.2022		☐
	Dichiarazione variazioni 2021	30.06.2022		☐
	Versamento saldo 2022	16.12.2022		☐
Versamento IVS	4° trimestre 2021 (fissi)	16.02.2022		☐
	1° trimestre 2022 (fissi)	16.05.2022		☐
	1° acconto 2022 (eccedenti minimale)	30.06.2022		☐
	1° acconto 2022 con maggiorazione 0,40% (eccedenti minimale)	22.08.2022		☐
	2° trimestre 2022 (fissi)	22.08.2022		☐
	3° trimestre 2022 (fissi)	16.11.2022		☐
	2° acconto 2022 (eccedenti minimale)	30.11.2022		☐
Versamento contributi Enasarco (case mandanti)	Versamento su provvigioni maturate 4° trimestre 2021	21.02.2022		☐
	Versamento FIRR maturato 2021	31.03.2022		☐
	Versamento su provvigioni maturate 1° trimestre 2022	20.05.2022		☐
	Versamento su provvigioni maturate 2° trimestre 2022	22.08.2022		☐
	Versamento su provvigioni maturate 3° trimestre 2022	21.11.2022		☐

[CHECK LIST SCADENZE FISCALI 2022 \(COMPILABILE\)](#)



Versamento taxa annuale libri sociali 2022

Entro il 16.03 le società di capitali, società consortili, aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti devono provvedere al versamento della taxa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfettaria, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

SOGGETTI INTERESSATI	Società di capitali	• S.r.l. • S.r.l.s. • S.p.a. • S.a.p.a.	
	Altri soggetti obbligati	• Società di capitali in liquidazione ordinaria. • Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l'obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite): - concordato preventivo; - liquidazione coatta amministrativa; - amministrazione straordinaria. • Società consortili. • Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti.	
	Soggetti esonerati	• Società cooperative. • Società di mutua assicurazione. • Consorzi che non hanno la forma di società consortile.	
		Società di capitali dichiarate fallite	• Il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione delle scritture contabili previste dall'art. 2214 C.C., dovendo istituire quelle previste dalla legge fallimentare, che devono essere vidimate dal giudice delegato "senza spese" (Trib. Torino, ord. 19.02.1996). • Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi ministeriale (C.M. 108/1996, risposta 12.1.3), l'ipotesi di esonero dal pagamento della taxa annuale forfettaria di concessione governativa.
IMPORTO	Misura forfettaria	Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l'anno.	
	Capitale sociale/Fondo di dotazione al 1.01.2021	Fino a € 516.456,90	€ 309,87
		Oltre € 516.456,90	€ 516,46
VERSAMENTO	Mod. F24 - sezione Erario	Codice tributo	7085
		Periodo di riferimento	2022
		Entro il 16.03.2022	
	Compensazione	• L'importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili. • In ogni caso, deve essere presentato il mod. F24, anche se a zero.	
	Società costituite dopo il 1.01.2022	• Versamento della taxa annuale con bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara. • L'attestazione deve essere esibita all'Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività.	



[PAGAMENTO MEDIANTE MODELLO F24](#)



[PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINO POSTALE \(SOCIETÀ COSTITUITE DOPO IL 1.01.2021\)](#)



[SCRITTURA CONTABILE PER PAGAMENTO TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI](#)



[SINTESI DELLE FORMALITÀ INIZIALI PER SCRITTURE CONTABILI](#)



Esenzioni Imu per un immobile dei coniugi

Il nuovo art. 5-decies D.L. 146/2021 stabilisce che, se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse, l'esclusione dall'assoggettamento ad Imu prevista per l'abitazione principale, è applicabile soltanto a una di esse, scelta dagli stessi membri del nucleo familiare, anche nell'ipotesi in cui gli immobili siano situati in Comuni diversi. Ai fini Imu, pertanto, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Tale disposizione, **in vigore dal 21.12.2021**, impone una scelta in occasione della compilazione della dichiarazione Imu (la prima sarà quella riferita al 2022, da presentare entro il mese di giugno 2023). Con tale intervento si è tentato di risolvere la controversa questione relativa all'esenzione Imu per l'abitazione principale e relative pertinenze, che ha dato origine a un ampio e contraddittorio contenzioso e che, quindi, consente il recupero del pregresso senza applicazione delle sanzioni per incertezza della norma.

IMMOBILI DIVERSI IN COMUNI DIVERSI	Precedente posizione MEF	Sulla disciplina Imu l'Amministrazione Finanziaria intervenne, per i primi chiarimenti, con la circolare Mef n. 3/2012 , in cui, al paragrafo 6 , si afferma che, in caso di coniugi con residenza in immobili diversi, non opera la limitazione alla doppia fruizione delle agevolazioni per l'abitazione principale qualora le case non siano situate nello stesso Comune.
	Giurisprudenza contraria	In direzione opposta, invece, si è consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione (sentenze nn. 4166/2020, 4170/2020, 20130/2020, 2194/2021, 17408/2021) , secondo cui, essendo le norme agevolative di stretta interpretazione, quando la residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare non è unica, nessuno dei due fabbricati può essere considerato abitazione principale (e, quindi, l'esenzione non spetta in alcun caso) se i Comuni di ubicazione degli immobili sono diversi (diversamente, se il Comune è lo stesso, in base al c. 741, l'agevolazione compete per una sola abitazione).
NUOVA NORMATIVA Dal 21.12.2021	Risoluzione del contrasto interpretativo	L'intervento operato dal legislatore in sede di "collegato fiscale" mira a superare tale contrasto interpretativo, dettando una disposizione che ha anche chiara finalità anti-abuso, intendendo evitare che i coniugi stabiliscano fittiziamente la residenza in comuni diversi al solo scopo di ottenere una doppia esenzione dal pagamento del tributo municipale.
	Scelta di un solo immobile	Modificando il c. 741 dell'art. 1 della L. 160/2019, il D.L. 146/2021 chiarisce che, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi , le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze (esenzione o applicazione dell'aliquota ridotta) valgono per uno solo di essi, a scelta degli stessi componenti del nucleo familiare . Ciò rileva sia se gli immobili sono situati nel medesimo territorio comunale sia se gli immobili si trovano in comuni diversi. - In merito all'individuazione dell'immobile scelto dai componenti del nucleo familiare ai fini dell'esenzione dall'Imu, il Ministro dell'Economia ritiene che per lo stesso gravi in capo al soggetto passivo l'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, come già puntualizzato nelle istruzioni alla dichiarazione Imu di cui al D.M. 30.10.2012 (Telefisco 27.01.2022). - Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase: "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, c. 741, lett. b) L. 160/2019".



Bonus attività del commercio colpite da pandemia

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, l'art. 2 D.L. 4/2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti richiesti, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.

AMBITO APPLICATIVO	Soggettivo	• Imprese, in possesso dei requisiti richiesti, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: - 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
	Oggettivo	• Le imprese interessate devono, contestualmente: - presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a € 2 milioni; - avere subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021.
	Requisiti	• Avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato. • Risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle Imprese per una delle attività citate. • Non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie. • Non essere già in difficoltà al 31.12.2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, p. 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato. • Non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, c. 2, lett. d) D. Lgs. 231/2001.
CONTRIBUTO	Istanza	Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza al Ministero dello Sviluppo Economico, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti previsti, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
	Limiti	• I contributi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013. • Nel caso di applicazione del Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.



Nuove agevolazioni per settori in difficoltà

Il D.L. 4/2022 ha previsto nuove agevolazioni o ha prorogato le precedenti stanziando nuove risorse a favore dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza Covid-19. Si riassumono le principali disposizioni, in vigore dal 27.01.2022.

ATTIVITÀ CHIUSE Art. 1	Contributo a fondo perduto	• Il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2 D.L. 73/2021) è rifinanziato per l'anno 2022 di nuove risorse destinate alle attività che, alla data del 27.01.2022, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate dall'art. 6, c. 2 D.L. 221/2021 (si tratta di discoteche, sale da ballo, locali assimilati). Per l'attuazione della disposizione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dall'art. 2 D.L. 73/2021. • Il contributo è pari a: - € 3.000, per i soggetti con ricavi e compensi fino a € 400.000; - € 7.500, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000; - € 12.000, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a € 1.000.000.
	Sospensione di versamenti	• Termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte relative a lavoratori dipendenti e assimilati e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022. • Termini dei versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16.09.2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
	Requisiti	• La partita Iva deve risultare attiva in data antecedente al 26.05.2021 e non ci si deve trovare in una condizione di difficoltà economica al 31.12.2019. • I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, devono svolgere come attività prevalente una di quelle individuate dai codici Ateco elencati nell'all. 1 D.L. 9.09.2021. • Le relative attività devono essere state vietate o sospese fino al 31.01.2022, ai sensi dell'art. 6, c. 2 D.L. 221/2021.
WEDDING, INTRATTENIMENTO E HORECA Art. 3	Contributo a fondo perduto	Per il contributo previsto a sostegno dei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà dall'art. 1-ter D.L. 73/2021, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono stanziati € 40 milioni, che costituisce limite massimo di spesa.
	Attività Ateco	• Le nuove risorse sono destinate a interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: - 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 (ovvero imprese che operano nell'organizzazione di feste e cerimonie; ristoranti e attività di ristorazione mobile; catering per eventi; bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche, gelaterie e pasticcerie e altri esercizi simili senza cucina; gestione di piscine, ecc.).
	Requisiti	• Le imprese devono avere subito nell'anno 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. • Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve fare riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
CREDITO D'IMPOSTA RIMANENZE DI MAGAZZINO Art. 3		• Il credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori di cui all'art. 48-bis D.L. 34/2020 è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31.12.2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: - 47.51, 47.71, 47.72. Il credito d'imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92, c. 1 Tuir, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di marzo 2022

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 1 marzo	Assegno Unico Universale	Erogazione - Dal 1.03.2022 sarà corrisposto l'assegno unico universale per i figli a carico. Le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per quelli di età pari o superiore a 21 anni.
Mercoledì 2 marzo	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dal 1.02.2022, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Martedì 15 marzo	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Mod. 730 precompilato	Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2021, l'opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 16.02 al 15.03.2022, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria , tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID (Prov. Ag. Entrate 28.01.2022).
Mercoledì 16 marzo	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di febbraio 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2022. Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
	Sospensione versamenti per Covid	Ripresa - Versamento della 15ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).



Principali adempimenti mese di marzo 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Mercoledì 16 marzo (segue)	Inps	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2021.
	Assistenza fiscale	Ricezione dei dati mod. 730-4: Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2022 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all'aggiornamento dell'indirizzo telematico in caso di variazione dell'intermediario (Circ. Ag. Entrate 3/E/2019).
	Sostituti d'imposta	Certificazione Unica 2022 - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate, per via telematica e di consegna ai percipienti della certificazione unica. L'inoltro all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2022 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
	Certificazione utili societari	Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2021.
	Tassa concessioni governative	Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.
	Mod. 730 precompilato	Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2021. Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese funebri sostenute nel 2021, con riferimento a ciascun decesso. Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2021. Banche e Poste devono inviare all'Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2021 (D.M. Finanze 13.01.2016).
		Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).
		Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria delle spese veterinarie relative al 2021 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019).
		Spese scolastiche - I soggetti di cui all'art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all'Agenzia delle Entrate in via obbligatoria a partire dall'anno d'imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (prov. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069).
	Superbonus 110%	Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili o detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche. L'invio è obbligatorio per gli enti i cui ricavi, rendite, proventi sono superiori a € 220.000 (D.M. Finanze 3.02.2021).
		Comunicazione opzione - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in relazione alle spese per interventi edilizi effettuati nell'anno precedente (artt. 119-121 D.L. 34/2020). Il termine è stato prorogato al 7.04.2022 (prov. Ag. Entrate 3.02.2022).



Principali adempimenti mese di marzo 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Domenica 20 marzo	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Venerdì 25 marzo	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Mercoledì 30 marzo	Imposte dirette	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Bilancio	Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 30.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Associazioni e società sportive	Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 11ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022.
		Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 1ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2021, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Firr	Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l'Enasarco, mediante versamento telematico.
	Enti associativi	Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2021 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.
	Erogazioni Liberali alla cultura	Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno 2021 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir].
	Enti locali	Bilanci preventivi - Termine di approvazione dei bilanci di previsione 2022-2024 degli enti locali (D.M. 24.12.2021).
	Bonus terme	Utilizzo - I bonus per l'acquisto di servizi termali di cui all'art. 29-bis D.L. 104/2020 non fruiti alla data del 8.01.2022, sono utilizzabili entro il 31.03.2022 (D.L. 4/2022).

Nota¹

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].